



Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2011, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,0243% in ragione annuale.

1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazioni

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l'applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d'Italia, con provvedimento del 7 settembre 2010, è stata fissata, con effetto dal 1° ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Considerato che, come detto, l'art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d'Italia che, con nota n. 356521 del 22 Aprile 2011, ha stimato al 4,0243% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2010-31.12.2010.

Tenuto conto della flessione registrata nell'anno 2010 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,0243% l'attuale misura degli interessi di mora.

Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d'Italia.

Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.

Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.

Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi

a)Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)

b)Disciplina degli interessi di mora

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale 7 settembre 2010

c)Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi

Decreto ministeriale 21 maggio 2009

d)Disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)

Roma, 22 giugno 2011

F.to Attilio Befera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993